

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE	PAG.	PAG.
		CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>
		BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>
		BETTOLI
		REPOSSI
		NUCCI
		SULOTTO
		SANTI
		CACCIATORE
		GOTELLI ANGELA
		FERIOLI
		MAZZONI
		BUTTÈ
		RUSSO SPENA
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	667	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	667	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
MARTINO EDOARDO ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (2730-B)		
PRESIDENTE	668	
QUINTIERI, <i>Relatore</i>	668	
Senatori Bitossi ed altri: Etsensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati (Approvata dal Senato). (3767)		
PRESIDENTE	672	
GITTI, <i>Relatore</i>	672	
BUTTÈ	672	
VENEGONI	672	
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	672	
CACCIATORE	672	
REPOSSI	672	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Provvedimenti in favore di mutilati e invalidi civili (Approvato dal Senato). (3808)		
PRESIDENTE	673, 676, 677	
QUINTIERI	674, 675, 676	
MAGLIETTA	674, 675, 676	

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Borellini Gina, Sciolis e Simonacci sostituiscono i deputati Cinciari Rodano Maria Lisa, Storti e Zanibelli.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo che sia invertito l'ordine del giorno, nel senso di esaminare prima la proposta di legge: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.A.P.V.) » (2730). Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito. (Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martino Edoardo ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (E.N.-P.A.V.) (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2730-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martino Edoardo, Buttè, Scarascia e Piccoli: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) », presentata il 20 gennaio 1961, approvata dalla XIII Commissione della Camera nella seduta del 4 aprile 1962 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 giugno 1962.

L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di riferire.

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le modifiche apportate dal Senato a questo provvedimento sono poche e riguardano gli articoli 16, 22 e 23.

Per quanto concerne questi due ultimi articoli, mi dichiaro favorevole alle modifiche apportatevi dal Senato; per quanto concerne invece l'articolo 16, pur condividendo il principio che ha spinto l'altro ramo del Parlamento a correggere la prima riga del capoverso *b*), devo rilevare che, nel caso particolare si era trattato di un errore di battitura, perché è chiaro che quando noi dicevamo: « L'importo della marca è comprensivo del compenso, ecc. » intendevamo dire che l'importo della marca è compreso nel compenso. Ma il Senato non ha rilevato la cosa e ha modificato.

Vorrei cogliere l'occasione per proporre una modifica all'articolo 11, linea 4, dove si legge che il comitato esecutivo si riunisce, in via ordinaria almeno due volte al mese e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga. La mia proposta è di modificare dicendo che il comitato si riunisce due volte all'anno, in modo da convocare con più frequenza il comitato straordinario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la Commissione del Senato non ha apportato alcuna modifica.

L'articolo 11 era stato approvato, dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai

rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte al mese, in via straordinaria ogni volta che il presidente o tre dei suoi componenti lo ritengano necessario, con le norme che saranno fissate nel regolamento d'attuazione della presente legge.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione ».

A questo articolo, l'onorevole Quintieri, relatore, propone il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « due volte al mese... », con le seguenti altre parole: « due volte all'anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel nuovo testo con l'emendamento testé approvato:

« Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente; dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione ».

(È approvato).

Ai successivi articoli 12, 13, 14, 15, il Senato non ha apportato variazioni.

L'articolo 16 era stato approvato, dalla nostra Commissione, nel seguente testo:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti, nella misura di lire 24.000 annue;

b) i contributi indiretti, costituiti dalla apposizione di marche di lire 150 su tutti i certificati rilasciati dai veterinari, sia per le attività d'Ufficio che per le attività private. Sono esenti i certificati relativi al trasporto di carne macellata fresca o comunque preparata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 20.

I certificati rilasciati per le attività di Ufficio sono quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché dai seguenti regolamenti:

Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

L'importo della marca è complessivo del compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

c) il tributo di lire 150 per ogni dieci o frazione di dieci (superiore a 5) capi ovini o caprini macellati;

d) il tributo di lire 150 su ciascun capo bovino, equino, bufalino e suino macellato;

e) i redditi patrimoniali dell'Ente;

f) le somme incassate per lasciti, dona-

zioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previa le eventuali autorizzazioni di legge.

I contributi indiretti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono riscossi dai competenti Uffici locali delle imposte di consumo all'atto della riscossione della specifica imposta di loro pertinenza ».

A questo articolo la X Commissione permanente del Senato ha sostituito il comma secondo, con il seguente:

« L'importo della marca è compreso nel compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; ».

L'articolo, con la predetta modificazione, recita:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti, nella misura di lire 36.000 annue;

b) i contributi indiretti, costituiti dalla apposizione di marche di lire 150 su tutti i certificati rilasciati dai veterinari, sia per le attività d'ufficio che per le attività private. Sono esenti i certificati relativi al trasporto di carne macellata fresca o comunque preparata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 20.

I certificati rilasciati per le attività di ufficio sono quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

L'importo della marca è compreso nel compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

c) la percentuale dell'uno per mille sul reddito imponibile degli iscritti accertato per

l'anno precedente per la imposta di ricchezza mobile categoria C/1;

d) i redditi patrimoniali dell'Ente;

e) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, il Senato non ha apportato alcuna modifica.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 10 anni di contribuzione. La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di veterinario, purché risultino versati i contributi di almeno 10 anni.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, nella misura di cui all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato, e più precisamente il coniuge superstite, i figli legittimi naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termini di legge siano a completo carico dell'iscritto.

La pensione di reversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

È consentito agli iscritti ed ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta e di reversibilità il riscatto degli anni necessari al compimento del periodo minimo di iscrizione di 10 anni, mediante il versamento dei contributi relativi.

Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuni fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la perma-

nenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che rifiuti di sottoporsi ai controlli suddetti.

Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli Albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

I due medici iscritti agli Albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge ».

A questo articolo la X Commissione permanente, del Senato ha sostituito il sesto comma con il seguente:

« La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio collegio medico ».

L'articolo così modificato recita:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di veterinario, purché risultino versati i contributi di almeno 10 anni.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, nella misura di cui all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato. I superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termini di legge erano a completo carico dell'iscritto.

La pensione di reversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute poste-

riormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che rifiuti di sottoporsi ai controlli suddetti.

Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli Albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

I due medici iscritti agli Albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

« La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:

- 70 per cento un superstite;
- 80 per cento per due superstiti;
- 90 per cento tre superstiti;

100 per cento per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono il diritto a pensione:

1°) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:

- 70 per cento per un superstite;
- 80 per cento per due superstiti;
- 90 per cento per tre superstiti;

100 per cento per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono il diritto a pensione:

1°) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ai successivi articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, il Senato non ha apportato alcuna modifica.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati (Approvata dal Senato) (3767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bitossi, Barbareschi, Fiore, Di Prisco, Boccassi, Jorio, Mammucari, Palumbo Giuseppina, Simonucci: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati », approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 aprile 1962 e trasmessa dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 17 aprile 1962.

Il relatore onorevole Colombo Vittorino è assente. L'onorevole Gitti, che lo sostituisce, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi avranno notato, la proposta di legge estende i benefici della legge 12 aprile 1943 ai lavoratori delle miniere del Belgio rimpatriati perché affetti da silicosi. I lavoratori che svolgono la loro attività all'estero non hanno ora un'assistenza adeguata, in questo settore, anzi sono esclusi dall'assistenza, che viene data ai lavoratori italiani affetti dallo stesso male.

Al reperimento dei fondi si provvede attraverso lo stanziamento in bilancio, da parte del Ministero del lavoro a integrare le somme che l'Istituto nazionale infortuni anticipa. La necessità di questo provvedimento è assolutamente evidente e io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUTTÈ. Sono informato che, sulla materia di cui si occupa il provvedimento odierno, si sta portando a termine una convenzione fra il nostro Paese e il Belgio. Gli accordi sono già a buon punto, per quanto mi risulta, per cui ritengo sia assolutamente inopportuno anteporre loro una risoluzione di tipo legislativo. Chiedo pertanto la sospensiva su questa legge.

VENEGONI. Nell'esprimere il nostro parere favorevole al provvedimento e nel dichiararci contro la sospensione, desidero raccomandare al Governo di tener presente la necessità di una completa revisione in materia di assistenza ai lavoratori colpiti da silicosi. Eguali voti sono stati unanimemente

espressi attraverso ordine del giorno dagli onorevoli colleghi senatori, anzi, sarebbe opportuno che anche in questa sede fosse approvato analogo ordine del giorno.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Già nella seduta precedente il Ministero ha avuto modo di esprimere il suo parere su questa legge, approvata all'unanimità dal Senato. Io stesso ho del resto in quell'occasione sollevato la stessa obiezione dell'onorevole Buttè, relativa alla imminente approvazione di un accordo in materia tra l'Italia e Belgio, accennando inoltre ad una mancanza di copertura, relativamente all'articolo 5.

Si tratta comunque di un atto umanitario di rilevante importanza, ed il Ministero non può che rimettersi alla Commissione.

CACCIATORE. Mi associo all'onorevole Venegoni nel dichiararmi contrario alla proposta di sospensiva.

REPOSSI. Le questioni di rapporti di lavoro svolto all'estero trovano generalmente la loro soluzione in accordi di reciprocità di trattamento; tali accordi internazionali possono talvolta non contemplare particolari forme di tutela che sarebbe invece opportuno prevedere, e in tal caso si provvede con legge italiana ad integrare gli accordi medesimi.

È evidente che, con l'esistenza di una norma di legge italiana, diventa più facile per la controparte poter respingere fattori che già in quella trovano tutela. Attualmente stiamo stipulando un accordo con il Belgio per queste forme di tutela. Ecco perché ritengo utile una sospensiva o un rinvio della discussione. È chiaro che il provvedimento parla di lavoratori che svolgono all'estero la loro attività che viene regolata attraverso quegli atti diplomatici e quegli accordi che devono dare una tutela ai lavoratori stessi. Noi interveniamo, con questa legge, a colmare la lacuna che tuttora esiste, cioè la mancanza di assistenza, in sede nazionale, a questi lavoratori. Ora, però, l'onorevole rappresentante del Governo ci annuncia che è in progetto un provvedimento generale che riguarda tutti i lavoratori italiani all'estero. Ritengo quindi utile attendere il provvedimento generale, nel quale verranno, naturalmente, inclusi anche i minatori del Belgio.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole alla sospensiva.

PRESIDENTE. Debbo precisare, onorevole Repossi, come del resto mi viene suggerito dall'onorevole Sottosegretario, che allo stato attuale, non esiste nessun accordo in seno

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

al Governo in riferimento a questo provvedimento di ordine generale.

Pongo in votazione la richiesta di sospensione presentata dall'onorevole Buttè

(*Non è accolta*).

Respinta la richiesta di sospendere la discussione su questo provvedimento, procediamo nei nostri lavori.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti porrò, successivamente, in votazione:

ART. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a corrispondere ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e non indennizzati ai sensi di quella legislazione, le prestazioni di carattere economico sanitario assistenziale previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidità non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuerà a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede, territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive disposizioni.

Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1961-62, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, e dalle disponibilità del Fondo speciale infortuni previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro del tesoro, stabilirà le modalità di rimborso.

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (3808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili » (3808). Nel corso della precedente seduta si esaminarono i primi tre articoli del provvedimento.

Sul successivo articolo 4 erano stati presentati dall'onorevole Borellini Gina tre emendamenti: il primo, al primo comma, tendente a sostituire all'espressione « può determinare » la parola « determina »; il secondo, soppressivo delle parole finali del secondo comma « o di altri enti »; con il terzo emendamento infine si intendeva promuovere o autorizzare con le altre « promuove e autorizza ». In merito a questi tre emen-

damenti è stato dall'onorevole relatore Bianchi Fortunato espresso parere contrario.

Sempre sull'articolo 4, infine, è stata espressa dall'onorevole Cruciani una eccezione sulla terminologia usata nel secondo comma relativamente alla libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

La discussione venne a questo punto sospesa; l'articolo è riproposto oggi al nostro esame.

QUINTIERI. Mi dichiaro contrario al primo emendamento dell'onorevole Borellini Gina: l'uso del tempo presente implica un obbligo, che porta a rendere rigido un sistema che invece, a mio avviso, deve essere quanto mai elastico.

MAGLIETTA. È mia convinzione che si possa togliere il termine « può » senza che venga ad essere minimamente modificato il significato della frase: dire infatti che il Ministro determina una qualsiasi cosa, significa soltanto attribuirgli la facoltà di determinare quella cosa; viceversa, affermare che egli « può » determinare, genererebbe il sospetto di una eccessiva facoltà data al Ministro di fare o non fare quanto dovrebbe.

QUINTIERI. Insisto sull'opportunità di non stabilire, usando il tempo presente, un obbligo per il Ministro.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo il mio parere favorevole al testo originario dell'articolo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. In merito all'emendamento soppressivo delle parole « o di altri enti », quale relatore mi dichiaro favorevole al mantenimento di questa espressione finale del terzo comma dell'articolo 4. È questa, infatti, una espressione generica, che permette la non esclusione di eventuali altre associazioni di categoria che volessero promuovere dei corsi.

BETTOLI. Anch'io sono contrario allo emendamento soppressivo ora citato dall'onorevole relatore. Darò il mio voto favorevole all'articolo così come formulato, eccettuate il termine « Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

MAGLIETTA. Voglio richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto molto importante, per considerare il quale è necessaria almeno una certa coerenza. Noi fissiamo in questa legge il principio che una sola associazione viene ad avere il monopolio di una determinata situazione nel campo dell'assegnazione dei corsi.

Personalmente, mi dichiaro perplesso su questa norma, pur ammettendo, io che sono

un invalido di guerra, che l'opera mutilati e invalidi di guerra è una di quelle associazioni che raccolgono la stima e la fiducia di tutti. Proporrei quindi, e rivolgo all'onorevole relatore, l'invito di adottare in questo provvedimento, la normale dizione che viene usata per tutti i corsi professionali. È una materia *sub iudice* sulla quale occorrerà, senza dubbio, pronunciarsi con molta serietà e questo non può certo avvenire assegnato a un solo ente la gestione dei corsi, riconoscendo, cioè, a questo ente la capacità esclusiva di reggere il settore.

Deve essere il Ministero a determinare, sulla base di un programma finanziario scolastico ad attribuire agli enti, e non a un determinato ente, la formazione di determinati corsi.

Ecco, perché mi permetto di suggerire, proprio per eliminare ogni discussione, che nella legge venga inserita la dizione che normalmente viene usata per i corsi professionali.

REPOSSI. Io credo che vi siano proprio delle buone ragioni per mantenere questa specificazione, nell'articolo in esame. Si tratta, innanzitutto, di dare un riconoscimento giuridico a questa associazione, dopo il riconoscimento morale che ad essa non va negato, e questo riconoscimento può essere dato, appunto, da questa legge. Questa associazione, onorevoli colleghi, non raccoglie una serie di dati tipi o di dati settori di mutilati e di invalidi, ma costituisce una libera e democratica associazione, attorno alla quale si riconoscono, perché vi confluiscono, tutte le categorie dei mutilati e degli invalidi, allo stesso modo di come è avvenuto per l'Associazione invalidi e mutilati del lavoro. Tutti gli onorevoli colleghi riconoscono sinceramente che codesta associazione, in tutte le province, in tutte le città, in cui opera, accoglie e rappresenta tutte le categorie degli invalidi. Gli iscritti sono seicentomila e questo è molto indicativo. Si tratta della vera rappresentanza dei mutilati e degli invalidi civili. Niente di male, quindi, se a questa associazione viene dato, oggi, un primo riconoscimento ufficiale.

Per questi motivi sono favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo che abbiamo esaminato.

NUCCI. Sono d'accordo con l'onorevole Repossi circa il mantenimento dell'articolo nel testo già approvato dal Senato. Perché non v'ha dubbio che si deve prendere nota di una realtà fondamentale, il numero degli associati invalidi.

Quello che occorre tener presente in questa legge è che nella libera associazione sono presenti tutte le categorie di minorati, per cui l'associazione stessa gode del privilegio di una maggiore rappresentatività. Tale fatto non può essere messo in dubbio, né tanto meno può venire trascurato nella formulazione di una legge che attribuisce a determinati enti il compito della gestione dei corsi professionali.

D'altra parte, non è che ad altre associazioni esistenti viene disconosciuta la possibilità e la capacità di gestire dei corsi, perché non vi è, nella legge medesima, alcuna prelusione nei riguardi di questi altri enti. Il problema, secondo me, è quello della rappresentanza in seno al Ministero, per far sì che tutti gli enti abbiano eguale possibilità di far sentire le proprie richieste. E questo problema è risolto dall'articolo 5 del provvedimento. Dove è prevista una commissione provinciale.

Nella commissione provinciale è previsto un medico delegato dalla libera associazione. Per ovvii motivi di ordine tecnico, la maggior rappresentatività di questa libera associazione — che ha 600 mila associati — non può essere disattesa quando si deve costituire un organo con compiti specifici. D'altra parte anche le altre associazioni, nella fase prettamente assistenziale, sono nuovamente prese in considerazione: l'articolo 6, infatti, afferma in sostanza che tutte le associazioni aventi nel proprio seno invalidi e mutilati civili possono prestar loro la necessaria assistenza, una volta aperta la fase della iscrizione e una volta accertatone il presupposto negli elenchi degli uffici del lavoro.

SULOTTO. Prendiamo atto di questa dichiarazione.

NUCCI. Occorre considerare però che non ci troviamo in presenza di organizzazioni sindacali, bensì di associazioni che tutelano gli interessi dei minorati.

MAGLIETTA. Anche i sindacati sono associazioni.

NUCCI. La cosa è ben diversa. Esprimo, comunque, il mio parere che l'articolo 4 debba essere approvato nella formulazione approvata dal Senato.

SANTI. Ho, in merito a questa disposizione legislativa, dei dubbi di natura costituzionale. Il provvedimento in esame riconosce, infatti, un potere di rappresentanza ad una associazione non riconosciuta giuridicamente, ignota perciò allo Stato, e credo che ciò potrebbe essere impugnato dal punto di vista costituzionale.

CACCIATORE. Desidero ricordare in questa sede che ogni norma di legge ha un suo valore nel tempo. Posso convenire, perciò, che oggi la Libera associazione sia la più rappresentativa, ma se in un futuro più o meno prossimo essa venisse a mancare, ci si troverebbe di fronte ad una norma che potrei definire « monca ».

SANTI. Va considerato, inoltre, che domani potrebbero sorgere altre associazioni: come verrebbe risolto, allora, il problema?

GOTELLI ANGELA. Tali associazioni rientrerebbero negli « altri enti ».

SANTI. A mio avviso, con il provvedimento odierno si verrebbe a stabilire un obbligo, per cui l'invalido civile che voglia essere tutelato nei suoi interessi deve iscriversi a questa associazione.

QUINTIERI. La *ratio* del comma è questa: per affinità di minorazione (ché poco importa che questa sia dovuta a guerra o ad infortunio sul lavoro), gli invalidi vengono avviati all'O.N.I.G., all'I.N.A.I.L. e alla Libera associazione; senza escludere che possano essere avviati presso altri enti. Accedo, però, al criterio di distinzione tra « ente » ed « associazione » e propongo di aggiungere al termine del terzo comma le parole « ed associazioni ».

SANTI. Secondo me, poiché si parla di associazioni in termini generali, comprensivi anche della libera associazione, non si capisce perché si debba creare questa posizione di privilegio.

A parer nostro si parte dal principio che il Ministero del lavoro può creare una condizione di privilegio nell'avviamento dei corsi. Perché questo noi facciamo quando citiamo, nella legge, le libere associazioni e le altre...

QUINTIERI. La legge fa un esplicito riferimento ad una situazione attuale, perché di fatto questi sono gli enti che esistono.

SANTI. Ma la legge non fa riferimento a fatti, la legge fissa dei criteri generali. Quando si parla di sindacati, onorevoli colleghi, non si fa riferimento a un sindacato specifico, ma si dice: i sindacati. Sarebbe come dire, nel caso di questa legge, che una determinata condizione viene istituita a beneficio della C.G.I.L. o di altri sindacati. La dizione è inesatta, perché quando noi diciamo C.G.I.L. e altri sindacati, affidiamo, automaticamente, a questo sindacato una certa preminenza. Il che non avviene se diciamo semplicemente sindacati.

QUINTIERI. Per meglio chiarire il concetto da me esposto nel mio precedente intervento, vorrei citare la legge sui corsi profes-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

sionali. All'articolo 264 di questa legge è detto, infatti, a proposito dei cantieri, che devono essere enti pubblici ad avviarli e, a proposito dei cantieri di rimboschimento, si precisa che si tratta di pubblici investimenti.

Per quanto attiene, invece, ai corsi professionali, la legge stabilisce che possono essere dati non soltanto ad enti pubblici ma anche ad associazioni libere.

MAZZONI. Ma nella legge, onorevole Quintieri, non si cita nessun ente che abbia particolari privilegi nel campo dell'avviamento e gestione dei cantieri.

QUINTIERI. Sì, perché nelle norme di carattere generale questo non è previsto. Ma nessuno vieta di seguire il precedente citato dall'onorevole Repossi, a proposito dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro.

MAGLIETTA. Devo dire che questo è proprio l'argomento, che ci induce a non ritenere valido il principio di mantenere la dizione attuale, con la citazione dell'associazione mutilati e invalidi.

FERIOLI. Ritengo che la precisazione fornita dall'onorevole Santi sia esatta, e mi dichiaro contrario all'articolo 4 così come formulato.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quale sottosegretario di Stato, trovandomi di fronte a modifiche di un certo rilievo, non posso in questo momento su di esse esprimere il mio parere e debbo chiedere il rinvio della discussione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla impostazione scaturita dal testo approvato dal Senato a larghissima maggioranza. L'articolo 4 non preclude, in effetti, alcuna iniziativa, essendo una pura e semplice esemplificazione di coloro che possono concorrere alla istruzione professionale. L'articolo 5 in sostanza tratta di una Commissione che esprime pareri di ordine tecnico e sullo stato di invalidità del minorato.

È, invece, nel successivo articolo 6, onorevoli colleghi, che si riscontra la effettiva portata della rappresentanza di questi invalidi, unitamente alla pluralità delle associazioni. Afferma infatti il primo comma del citato articolo « presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento ».

Ritornando sull'articolo 5, potremmo convenire con l'onorevole collega Maglietta sul-

l'inopportunità di chiamare in causa un rappresentante dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra: ritengo se ne possa fare a meno. Tale Opera potrebbe invece rientrare nell'articolo 4, gestendo dei corsi specializzati per questi minorati e aiutando, in tal modo, la categoria ad ottenere più rapidamente quella qualificazione, che altrimenti potrebbe vedersi preclusa.

Come relatore, debbo considerare la situazione di fatto esistente, e ognuno sa che vi è una precisa volontà — oggi in atto da parte di tutti i minorati civili che fanno parte delle più innumerevoli associazioni — di tendere ad un'unica associazione, e già sono in corso elaborazioni di ordine giuridico per raggiungere lo scopo.

MAZZONI. Ma in un solo caso c'è stata una impugnativa.

SANTI. Tutta la legislazione in atto, e quella precedente, fa riferimento esplicito a questi criteri. Per rispondere a quello che ha detto l'onorevole Repossi, debbo ricordare che anche l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, non aveva ancora un riconoscimento giuridico, quando si formò e tuttavia il riconoscimento giuridico venne, in un tempo successivo.

Io dico chiaramente, in questa sede, che il fatto di voler far partire favorita una associazione, a mezzo di una legge, significa che v'è qualcosa di non perfettamente chiaro nello spirito del provvedimento.

È evidente, comunque, che si cerca di difendere posizioni personali e si cerca di favorire la volontà di accalappiarsi un determinato settore. Noi abbiamo il dovere di sottrarre tutte le categorie dei mutilati e degli invalidi ad ogni forma di speculazione, da qualsiasi parte essa provenga.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Poiché abbiamo una richiesta di rinvio da parte del Governo, propongo di accantonare l'articolo 4, procedendo nella discussione dei successivi articoli.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ha già espresso chiaramente il proprio parere. Di fronte a una discussione così delicata su un punto tanto importante della legge e di fronte alla volontà di modificare il testo approvato dal Senato, il Governo chiede di rinviare la discussione del provvedimento.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Bianchi, mi pare che anche gli articoli successivi siano di grande importanza e, forse, legati a questo articolo 4, per cui non vedo favorevolmente un suo accantonamento, per

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

proseguire la discussione sul resto del provvedimento.

SANTI. La proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Calvi tende a consentire all'onorevole Sottosegretario di sentire l'opinione dell'onorevole Ministro su questo argomento.

Vorrei approfittare di questo per invitare il Presidente della nostra Commissione di chiedere alla Presidenza della Camera che, contemporaneamente all'opinione del Ministro, si abbia un parere della Commissione Affari costituzionali.

PRESIDENTE. La Commissione Affari costituzionali ha già avuto assegnato il provvedimento oggi al nostro esame. Avendo questa Commissione lasciato cadere i termini senza pronunciarsi, si intende che la Commissione Affari costituzionali è favorevole. Ma se noi vogliamo un parere dobbiamo formulare una richiesta precisa; occorrerà, insomma, prendere questa iniziativa.

SANTI. Io stesso prenderò l'iniziativa. In sostanza, noi non vogliamo assumerci la responsabilità di mandare avanti una legge che, a nostro avviso, contiene delle lacune notevoli. Allo stesso tempo non vogliamo che sia nostra la responsabilità di averne interrotto l'iter. Il Sottosegretario ha chiesto un rinvio per poter sentire l'opinione del Ministro, questo è quanto egli stesso ha detto. Crediamo che questa richiesta sia legittima e noi non ci opponiamo. D'altra parte non mi pare che esistano altre soluzioni.

BUTTE. Non sono d'accordo con questa impostazione. Noi non possiamo rinviare la discussione, perché il provvedimento è urgente.

SANTI. Vi sono perciò due strade: una richiesta che la Commissione Affari costituzionali si pronunci in merito al provvedimento; e una richiesta che si giunga ai voti, con quelle conseguenze che possono derivarne, e principalmente che il provvedimento sia impugnato in sede di Corte costituzionale. Questa è la verità.

RUSSO SPENA. A nome del gruppo democristiano mi dichiaro favorevole al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha chiesto un breve rinvio che gli consenta di esprimere un parere sulla situazione determinatasi.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle due proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

MARTINO EDOARDO ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) » (2730-B):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Senatore BIROSSI ed altri: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati » (3767):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberti, Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buzzi, Cacciatore, Chiarolanza, Cocco Maria, Cruciani, Donat Cattin, Ferioli, Fogliazza, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Maglietta, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Reposi, Russo Spena, Sabatini, Santi, Scarpa, Spadazzi, Sulotto e Venegoni.

E in congedo:

Ferrarotti.

La seduta termina alle 11,

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO